



# COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE

Provincia di Benevento

Via Santa Maria 43/A - cap: 82034

Tel. 0824.813711 - Fax 0824.813597

## L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

### PREMESSO

- che con delibera consiliare n. 15 del 22 luglio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 09 dicembre 2019 è stato nominato **l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo**, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18.12.2019 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione nella persona **del dott. Stefano Bardari**;

### VISTA

la deliberazione dell'Organo straordinario di liquidazione n. 1 del 23.12.2019 di insediamento presso il Comune di San Lorenzo Maggiore (BN);

### CONSIDERATO

che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, **deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre 2019**, mediante l'affissione all'Albo pretorio, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di **sessanta giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del credito;

### VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

### INVITA

chiunque ritenga di averne diritto all'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del proprio credito nei confronti del Comune di San Lorenzo Maggiore, a presentare, nelle forme consentite dalla legge (consegna del plico direttamente al protocollo in orario d'ufficio ovvero a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [osl.slm@asmepec.it](mailto:osl.slm@asmepec.it)), entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, un'istanza, in carta libera, corredata da idonea documentazione contenente:

1. proprie generalità o ragione sociale ed indirizzo (fotocopia del documento di riconoscimento);
2. oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2019 nei confronti del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN);
3. relativo importo;
4. epoca in cui è sorto;
5. idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente (fatture, buoni, bolle, ecc.);
6. eventuali cause di prelazione;
7. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Le istanze dovranno essere indirizzate alla Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di San Lorenzo Maggiore – presso il municipio sito in San Lorenzo Maggiore, Via Santa Maria 43/A.

Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di San Lorenzo Maggiore ([www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it](http://www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it)) o può essere richiesta direttamente al Settore economico – finanziario del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 10: alle ore 13:00.

### SI AVVERTE CHE:

#### SONO AMMISSIBILI ALLA LIQUIDAZIONE:

- a. i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre 2019;
- b. i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00;
- c. i debiti derivanti da transazioni;
- d. debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e. gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto;
- f. i debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni: l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
  - non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
  - l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
  - l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g. i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei pubblici;
- h. i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell'ordine competente.

#### SONO ESCLUSI DALLA MASSA PASSIVA:

- a. i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b. i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c. i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg., del D. Lgs. n. 267/00:

- dalla data della dichiarazione di dissesto 22 luglio 2019 e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;
- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria